

Regolamento dell'Avvocatura interna Azienda USL Umbria 1

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. In attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 247/2012 “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” e dall’art.9 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, il presente regolamento disciplina gli adempimenti procedurali a carico dei Servizi dell’Azienda USL Umbria 1, per quanto concerne l’attività consultiva resa dall’Avvocatura interna, il diritto ai compensi professionali degli Avvocati dipendenti dell’Azienda USL Umbria 1 (di seguito Azienda), la misura e modalità di attribuzione degli stessi, i criteri di riparto di detti compensi, nonché i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi.

2. Il presente Regolamento si applica agli Avvocati assegnati alla U.O.C. Affari Generali e Legali, iscritti all’Elenco Speciale degli Avvocati appartenenti ad Uffici Legali di Enti Pubblici annesso all’Albo Professionale dei singoli Ordini Forensi, che svolgono in via esclusiva in favore dell’Ente attività di assistenza, consulenza, rappresentanza e difesa in sede giudiziale e/o arbitrale e/o di mediazione.

3. Nell’ambito delle proprie competenze, l’attività dell’Avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti.

4. L’Azienda promuove l’applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell’attività svolta, caratterizzata da alta professionalità, competenza e responsabilità, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed economico adeguati alla specificità del ruolo professionale.

5. L’orario di lavoro, fermo restando il rispetto delle disposizioni contrattuali e regolamentari adottate dall’Ente, dovrà, comunque, garantire la necessaria flessibilità richiesta dalla specificità delle mansioni stesse e dalla partecipazione alle udienze giudiziarie. Nello specifico, tenuto conto della particolarità delle funzioni, anche in considerazione degli adempimenti obbligatori collegati all’esercizio dell’attività difensiva ed alle esigenze connesse al processo telematico, fermo restando l’orario d’obbligo settimanale, il profilo orario settimanale dei dipendenti avvocati sarà impostato con flessibilità oraria aperta. Nel caso in cui la partecipazione ad un’udienza lo richieda, è, altresì, consentita, nei giorni di rientro, la fruizione della pausa pranzo, al di fuori del range orario previsto a livello regolamentare.

Articolo 2 – Criteri di assegnazione delle pratiche

1. La trattazione degli affari legali, sia di natura contenziosa, che consultiva, viene assegnata a ciascun Avvocato dal Dirigente dell’U.O.C. Affari Generali e Legali, secondo il criterio dell’alternanza, assicurando un’equilibrata suddivisione del lavoro e, ove occorra, anche con riferimento alla materia, in base alle specializzazioni di ciascun legale. L’assegnazione può avvenire in forma congiunta, ai fini della garanzia di sostituzione in giudizio a pieno titolo e responsabilità, soprattutto, quando la complessità della questione lo richieda; in tal caso, il compenso spettante è calcolato una sola volta.

Articolo 3 – Composizione e status giuridico dell’Avvocatura interna

1. L’Avvocatura interna dell’Azienda è composta da personale dipendente in possesso della necessaria abilitazione all’esercizio della professione di avvocato ed iscrizione nell’apposito all’Elenco Speciale degli Avvocati appartenenti ad Uffici Legali di Enti Pubblici annesso all’Albo Professionale dei singoli Ordini Forensi, ai quali viene conferito il potere di rappresentare e difendere in giudizio l’Azienda, sia congiuntamente, che disgiuntamente, nonché di assisterla in via stragiudiziale.

2. In attuazione di quanto previsto dall’art.23, comma 2° della Legge n. 247/2012, la funzione di coordinamento del personale, di cui al comma precedente, è affidata all’Avvocato Dirigente

dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, iscritto nell'Elenco Speciale, il quale esercita i suoi poteri in conformità ai principi della legge professionale citata.

3. L'Azienda garantisce l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica degli Avvocati interni: in tale ottica, i predetti Avvocati esplicano i propri compiti difensivi, in piena autonomia ed indipendenza di giudizio intellettuale/tecnico, nel rispetto della professionalità e della dignità delle funzioni, nonché delle norme deontologiche emanate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza e dal Consiglio Nazionale Forense.

4. L'iscrizione all'Elenco Speciale degli Avvocati appartenenti ad Uffici Legali di Enti Pubblici annesso all'Albo Professionale dei singoli Ordini Forensi, ai fini dell'esercizio della professione forense nell'esclusivo interesse dell'Azienda, comporta il pagamento, a cura dell'Azienda, della tassa annuale di iscrizione anche per le magistrature superiori.

Articolo 4 – Aggiornamento professionale

1. Tutti gli Avvocati interni hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi, partecipando agli eventi formativi previsti dal "Regolamento per la formazione forense", approvato dal Consiglio Nazionale Forense, al fine di mantenere e migliorare la propria formazione professionale generica, sia quella relativa ai settori di specifica competenza e di esercizio professionale, che quella deontologica.

2. Le spese di assolvimento ai suddetti obblighi di formazione professionale, qualora previsti, da effettuare in orario di servizio, sono a carico dell'Azienda.

Articolo 5 – Funzioni dell'Avvocatura aziendale ed adempimenti procedurali dei Servizi

1. Gli avvocati assegnati all'Avvocatura svolgono le seguenti funzioni:

a) contenziosa: con cui provvedono alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Azienda, attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'Ente e la cura degli affari legali della stessa, sia nelle cause attive, che passive, sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;

b) consultiva: con cui prestano la propria consulenza all'Ente, mediante il rilascio di pareri, nei limiti di problematiche di elevata complessità giuridica tali da oltrepassare le ordinarie competenze amministrative degli uffici dell'Azienda.

2. Le strutture aziendali sono, in particolare, tenute a richiedere il parere a mezzo del proprio Dirigente/Responsabile o di un loro delegato, per iscritto, attraverso nota protocollata, la quale deve obbligatoriamente recare, altresì:

a) ogni elemento utile, conoscitivo o documentale, ai fini dell'inquadramento della problematica;

b) il riferimento a puntuali disposizioni normative e/o amministrative di settore;

c) l'indicazione del termine, entro cui deve essere concluso il pertinente procedimento amministrativo.

3. I pareri scritti sono "atti interni", "non vincolanti", che, come tali, non devono essere, ad alcun titolo, divulgati a terzi, ma possono essere, semmai, richiamati dai Dirigenti interessati negli atti adottati.

4. In via ordinaria, i pareri saranno resi entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa istanza, purché la stessa sia corredata da tutta la documentazione idonea

5. In caso di comprovata urgenza, l'assistenza legale può essere fornita al Dirigente con le forme, le modalità ed i tempi previamente concertati tra le parti.

6. A qualsivoglia attività di collaborazione prestata dall'Avvocatura nel corso dell'istruttoria di procedimenti disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., ovvero relativi a pignoramenti presso terzi, ex artt.543 e ss. c.p.c., od a pignoramenti dei crediti verso terzi, ex art.72-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., corrisponde, in ogni caso, l'inderogabile ed infungibile obbligo della Struttura aziendale, competente alla gestione della singola pratica, di attivare, poi, in autonomia, ogni incombenza giuridico-contabile, indispensabile ad assicurare l'integrale esecuzione di sentenze, di ordinanze giudiziali, di ordini di pagamento.

7. Tutto quanto previsto al comma precedente si applica, altresì, alle controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, di cui all'art.204-bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i..

8. L'eventuale definizione bonaria della controversia, raggiunta al di fuori del contesto processuale di cui agli artt. 185, 185-bis e 420 c.p.c., comporta ordinariamente la successiva gestione amministrativo-contabile della relativa procedura - ivi compresa l'esecuzione di transazioni, verbali di conciliazione, lodi arbitrali o accordi di negoziazione assistita - da parte della struttura aziendale dalla quale ha avuto origine il rapporto o la vicenda oggetto del contendere.

Articolo 6 – Incarichi ad avvocati esterni

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Azienda possono essere conferiti, previa Deliberazione in tal senso, ad avvocati esterni, nelle seguenti fattispecie: a) nei casi in cui sia incompatibile la difesa da parte dell'avvocato dell'Ente; b) in caso di eccessivo carico di lavoro per l'avvocatura; c) in caso in cui sia necessaria una particolare specializzazione e/o abilitazione al patrocinio alle magistrature superiori non presenti all'interno dell'avvocatura; d) in ipotesi di complementarietà o consequenzialità dell'incarico con altri già affidati a professionista del libero foro (ad es. successivi stati o gradi del processo). Nelle ipotesi suddette, deve essere previamente sentito, al riguardo, l'Avvocato Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, il quale potrà, di comune intesa con la Direzione Strategica aziendale, decidere di conferire la delega congiunta/disgiunta all'avvocato esterno ed all'avvocato interno che non si trovi nelle condizioni di cui sopra.

2. Per quanto, in particolare, concerne il ricorso, nelle ipotesi prefigurate al 1° comma, ad avvocati esterni, l'Ente potrà continuare a fare riferimento all'esistente "short-list" di avvocati dell'Ausl Umbria 1, precedentemente costituita, alla stregua della pertinente regolamentazione, approvata giusta Deliberazione del Direttore Generale n°991 del 16/09/2025.

Articolo 7 – Procura alle liti

1. Il mandato a rappresentare e difendere in giudizio l'Azienda, ovvero in ambito di mediazione obbligatoria, è conferito, sia congiuntamente, che disgiuntamente, ad uno o più avvocati dal legale rappresentante dell'Azienda.

2. Salvo che venga diversamente stabilito, la procura ha efficacia per l'intero giudizio e non deve essere rinnovata per gli ulteriori gradi del procedimento.

Articolo 8 – Rapporti con le strutture organizzative dell'Azienda

1. Al fine di consentire un'istruttoria completa ed un'impostazione adeguata delle vertenze, gli uffici dell'Azienda devono fornire agli avvocati incaricati della causa, nei termini indicati dagli stessi per gli adempimenti procedurali e per evitare decadenze e prescrizioni che potrebbero ledere gli interessi aziendali, una relazione istruttoria supportata da atti, documenti e da ogni altro loro elemento informativo, utili per la trattazione della lite.

2. Il Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, anche direttamente tramite i legali assegnati alla struttura, procede ad aggiornare tempestivamente la Direzione Generale sull'andamento delle cause, con particolare riferimento a tutti quei momenti in cui sono richieste decisioni che esulano dalla normale discrezionalità professionale (costituzione in giudizio, ricorso in appello o per cassazione, ecc.).

Articolo 9 – Compensi professionali

1. A tutti gli avvocati interni, dipendenti dell'Azienda, sono corrisposti i compensi professionali dovuti per l'esercizio della loro attività professionale, secondo le disposizioni dell'art.9 ("Riforma degli onorari dell'Avvocatura dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici") del D.L. n. 90/2014,

convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014 e s.m.i., nonché in applicazione dell'art.23 della L. n. 247/2012, che riconosce agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici *"...un trattamento economico adeguato alla funzione professionalmente svolta..."* ed ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., nei seguenti casi:

- a) pronunce giudiziarie favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale a carico della controparte soccombente;
- b) pronunce giudiziarie favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione integrale/parziale delle competenze di giudizio.

2. Per pronunce giudiziarie devono intendersi tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque, denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisorii, idonei a decidere la controversia, in via provvisoria o definitiva, compreso in via analogica, il raggiunto *"accordo di conciliazione"*, di cui all'art.11 comma 1°, primo periodo e comma 3° del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.i., costituente *"titolo esecutivo"* ex art.12, D.Lgs. citato.

3. Per pronunce giudiziarie favorevoli si intendono quelle ove siano sostanzialmente accolte le domande dell'Azienda, quando essa è parte attrice/ricorrente, o ne siano accolte le eccezioni e le deduzioni difensive, quando sia parte convenuta/resistente, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza.

Sono considerati favorevoli anche i provvedimenti giudiziali in forza dei quali, pur non essendovi una pronuncia sul merito della controversia e sulle competenze del giudizio, la causa si concluda con esito sostanzialmente favorevole per l'Azienda (i provvedimenti giudiziali che dichiarano, in accoglimento delle difese dell'Azienda, il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, la nullità o irricevibilità del ricorso, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, le sentenze di perenzione, cessazione della materia del contendere, nonché la mancata comparizione delle parti all'udienza in ragione della definizione stragiudiziale, anche transattiva, della causa in senso favorevole all'Azienda).

4. Sono, altresì, equiparati ai provvedimenti giudiziali favorevoli gli esiti favorevoli di procedimenti di istruzione preventiva, previsti come condizione di procedibilità per la successiva azione giudiziaria ordinaria.

5. Nel caso di pronunce giudiziarie favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale a carico della controparte soccombente, sub lett.a), queste sono quantificate per un importo pari a quanto liquidato con provvedimento dell'autorità giudiziaria, maggiorato degli oneri posti a carico dell'Azienda, oltreché delle spese generali, fissate nella percentuale forfettaria del 15%.

Tale compenso deve essere obbligatoriamente recuperato nei confronti della controparte, tramite le normali azioni esecutive.

6. Nel caso in cui le predette spese risultino *"inesigibili"* e nel caso di pronunce giudiziarie favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione integrale/parziale delle competenze di giudizio, sub lett. b), gli avvocati che hanno trattato l'affare redigono una apposita notula *"pro-forma"*, con riferimento all'attività professionale effettivamente compiuta e documentata – escluse spese generali –, elaborata secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 e s.m.i. con riferimento allo scaglione del valore medio di liquidazione e l'applicazione di una riduzione del 20%, rispetto ai valori medi, salva motivata, diversa determinazione, in ragione della particolare complessità o rilevanza della controversia.

8. I compensi professionali sono attribuiti, per ogni grado di giudizio, in relazione all'attività svolta innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali.

9. I compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio, non avendo valenza incentivante, in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell'avvocatura interna, bensì a compensare il lavoro svolto.

10. Nel caso di mandato congiunto e/o disgiunto, anche con professionista esterno, le predette somme sono ripartite in parti uguali tra gli avvocati patrocinatori della lite, salvo il caso di diverso apporto

individuale, risultante da apposita attestazione vistata dal Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali e Legali.

Articolo 10 – Liquidazione dei compensi professionali e criteri di riparto

1. Nel caso di pronunce giudiziarie e soluzioni stragiudiziali, i compensi professionali derivanti da spese poste a carico della controparte sono attribuiti agli Avvocati interni che hanno patrocinato la lite, in misura pari al 100% delle somme recuperate dall'Azienda, a titolo di spese legali, al netto degli oneri riflessi e delle spese generali.
2. Al ricevimento del pagamento dalla controparte, gli importi vengono contabilizzati in apposito conto economico in entrata al Bilancio aziendale, in attesa della successiva ripartizione da effettuare in favore degli avvocati interni dipendenti dell'Azienda.
3. Tutti i suddetti compensi saranno liquidati con cadenza periodica, entro il termine massimo di tre mesi dall'incasso da parte dell'Azienda, con provvedimento del Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali e Legali.
4. I compensi derivanti da spese "inesigibili" o compensate sono liquidati, entro il termine massimo di tre mesi dalla presentazione, da parte degli Avvocati interessati, delle note "pro-forma", che debbono, comunque, essere viste dal Dirigente dell'U.O.C. Affari Generali e Legali.

Articolo 11 – Atti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'art.24, comma 1° della L. n. 241/1990 e s.m.i., in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento ed al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti al diritto di accesso delle controparti e dei terzi gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche, i pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto, i pareri resi in ordine ai quesiti posti dalla Direzione aziendale, dai Distretti Territoriali, dalle Direzioni Dipartimentali e dalle strutture organizzative, nonché la corrispondenza relativa ai suddetti atti.

Articolo 12 – Disposizione transitoria

1. I compensi professionali, derivanti da procedimenti giudiziali assegnati agli Avvocati interni precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno corrisposti esclusivamente all'avvocato incaricato della trattazione della specifica controversia, alla cui effettiva attività di patrocinio i compensi medesimi si riferiscono.

Articolo 13 – Norma finale e di rinvio

1. La presente disciplina sostituisce integralmente le precedenti, incompatibili disposizioni regolamentari, approvate con Deliberazione del Direttore Generale n°515 del 30/04/2025, ed entra in vigore, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di sua approvazione, da parte della Direzione Strategica aziendale.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito web aziendale, all'indirizzo: <https://www.uslumbria1.it/ammtrasparente/disposizioni-general/atti-general/regolamenti-aziendali/>, sub voce [Regolamenti interni](#).
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel regolamento, si applicano la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e s.m.i. ("*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*"), il Decreto Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e s.m.i. ("*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*"), l'art.9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le disposizioni del Codice Deontologico Forense e dei rispettivi CC.CC.NN.LL. vigenti, nonché ogni altra norma o disposizione in materia, emanata o emananda.